

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4883 del 26/09/2022
Oggetto	VARIANTE ALLA CONCESSIONE DET-AMB-2018-2155 del 04.05.2018 CON CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SEDIME DEMANIALE DEL CORSO D'ACQUA FOSSO S. AGOSTINO, IN LOCALITÀ S. AGOSTINO DEL COMUNE DI PREDAPPIO (FC) RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA CAMPRINCOLI PIETRO & FIGLI S.S. USO: AREA CORTILIVA E PORZIONI DI MANUFATTI PRATICA: FC15T0020
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5102 del 23/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

**OGGETTO: VARIANTE ALLA CONCESSIONE DET-AMB-2018-2155 del 04.05.2018 CON CAMBIO DI TITOLARITÀ PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN SEDIME DEMANIALE DEL CORSO D'ACQUA FOSSO S. AGOSTINO, IN LOCALITÀ S. AGOSTINO DEL COMUNE DI PREDAPPIO (FC)
RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA CAMPRINCOLI PIETRO & FIGLI S.S.
USO: AREA CORTILIVA E PORZIONI DI MANUFATTI
PRATICA: FC15T0020**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce

che esercita le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e di gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01.01.2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29.01.2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01.02.2021;

RICHIAMATA la DET-AMB-2018-2155 del 04.05.2018 avente per oggetto "FC15T0020_Camprincoli_Regolarizzazione" con cui si rilasciava al Sig. Camprincoli Pietro (CMPPTR04R19D867U), **con scadenza 31/12/2023**, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del corso d'acqua fiume Rabbi, Fosso Sant'Agostino di mq. 102 ad area cortiliva e mq. 128,30 ad uso fabbricati sita nel comune di Predappio (FC), in località Sant'Agostino, fg. 12 mapp. 129, 130, 131;

PRESO ATTO che con istanza registrata con PG/2021/106998 del 08.07.2021, la **SOCIETÀ AGRICOLA CAMPRINCOLI PIETRO & FIGLI S.S.**, con sede legale in Provincia di Forlì Cesena - Via San Pietro 100/C – Loc. Tontola, Comune di Predappio (FC) - P.IVA. 02428690404, ha chiesto variante con cambio di titolarità della concessione sul fosso S. Agostino per area cortiliva e porzioni di manufatti, in località S. Agostino del Comune di Predappio (FC) - **PRATICA FC15T0020**;

ATTESO che le occupazioni così come variate risultano come segue:

- Area porzioni di manufatti: variazione in aumento area occupata da porzioni di manufatti con demolizione dei fabbricati esistenti e ricostruzione per stessa tipologia di utilizzo (allevamenti avicoli e servizio), identificati catastalmente foglio 12 f. mapp. 129, 130, 131 (**mq. 252,65 c.a.**);
- Area cortiliva: variazione in aumento delle aree a destinazione area cortiliva, identificati catastalmente foglio 12 f. mapp. 129, 130, 131 (**mq. 928,10 c.a.**);

Saranno inoltre realizzati lavori di adeguamento del fosso di S. Agostino e suo affluente posto in dx idraulica dello stesso;

DATO ATTO:

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 271 del 01.09.2021 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;

2. che l'Agenda Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 4445 del 30.11.2021, acquisita al PG/2022/0000698 del 04.01.2022, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nell'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, recepito al protocollo Arpae al n. PG/2022/156334 del 23.09.2022 che annulla e sostituisce il disciplinare allegato alla DET-AMB-2018-2155 del 04.05.2018;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

5. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 23.06.2021 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
6. ha versato i canoni fino al 2022;

ATTESO che:

- **sulla base di quanto chiesto in variante, la base canone anno 2022, ricalcolato tenuto conto anche degli aggiornamenti normativi, è pari a € 889,56;**
- **il canone così stabilito sarà da aggiornare ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;**

DATO ATTO che:

7. in data 04.03.2022 è stato versato l'importo di € 455,76 per il canone anno 2022 sulla base di quanto determinato con DET-AMB-2018-2155 del 04/05/2018; ad integrazione di tale canone, considerato le maggiori superfici oggetto di concessione da utilizzare dalla data del presente provvedimento, è stata versata in data 22.09.2022 la somma di € 108,45 (pari alla differenza dei 3/12 di Euro 889,56 e 3/12 di Euro 455,76);

DATO ATTO che

- Camprincoli Pietro (CMPPTR40R19D867U) in data 17.01.2018 con bollettino postale n. VCY 0103 ha versato € 434,72 quale deposito cauzionale e che tale somma è stata trasferita a favore della **SOCIETÀ AGRICOLA CAMPRINCOLI PIETRO & FIGLI S.S.**, come da dichiarazione sostitutiva recepita al prot. Arpae al PG/2022/152363 del 19.09.2022;
- quale integrazione dell'importo di € 434,72 suddetto, è stato versato l'importo di € 454,84 in data 22.09.2022 in quanto ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015 il deposito cauzionale deve essere pari ad un'annualità del canone;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico, che annulla e sostituisce il disciplinare allegato alla DET-AMB-2018-2155 del 04.05.2018;
- di stabilire la scadenza della concessione al 31.12.2027;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico FC Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla **SOCIETÀ AGRICOLA CAMPRINCOLI PIETRO & FIGLI S.S.**, con sede legale in Provincia di Forlì Cesena - Via San Pietro 100/C – Loc. Tontola, Comune di Predappio (FC) - P.IVA. 02428690404, variante con cambio di titolarità della concessione per occupazione di area demaniale in sedime demaniale del corso d'acqua Fosso S. Agostino, in località S. Agostino del Comune di Predappio (FC) ad uso area cortiliva e porzioni di manufatti. **PRATICA FC15T0020**. Le occupazioni così come variate risultano le seguenti:
 - Area porzioni di manufatti: variazione in aumento area occupata da porzioni di manufatti con demolizione dei fabbricati esistenti e ricostruzione per stessa tipologia di utilizzo (allevamenti avicoli e servizio), identificati catastalmente foglio 12 f. mapp. 129, 130, 131 (**mq. 252,65 c.a.**);
 - Area cortiliva: variazione in aumento delle aree a destinazione area cortiliva, identificati catastalmente foglio 12 f. mapp. 129, 130, 131 (**mq. 928,10 c.a.**);

Saranno inoltre realizzati lavori di adeguamento del fosso di S.Agostino e suo affluente posto in dx idraulica dello stesso.

2. di **stabilire** la scadenza della concessione al **31.12.2027**;
3. di stabilire che il presente provvedimento **annulla e sostituisce la DET-AMB-2018-2155 del 04.05.2018**;
4. **di stabilire in 36 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento**;
5. **A fine intervento il richiedente dovrà frazionare la sede del nuovo alveo e altresì perfezionare l'iscrizione al demanio idrico dello Stato del nuovo corso del rio di Sant'Agostino e affluente**;
6. di fissare il deposito cauzionale in € **889,56**, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 20, comma 11, della L.R. 7/2004 e successive modifiche per adeguarlo al canone annuo. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
7. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € **889,56** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
8. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
9. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto e che annulla e sostituisce il disciplinare allegato alla DET-AMB-2018-2155 del 04.05.2018;
11. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 4445 del 30.11.2021, che si consegna in copia semplice al concessionario;
12. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
13. di dare conto che l'originale del presente atto, completo di disciplinare, è conservato presso l'archivio informatico Arpa e sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

DI STABILIRE CHE:

14. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
15. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
17. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica ovvero dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
**Dott.ssa Tamara Mordenti*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica **FC15T0020** rilasciata alla **SOCIETÀ AGRICOLA CAMPRINCOLI PIETRO & FIGLI S.S.**, con sede legale in Provincia di Forlì Cesena - Via San Pietro 100/C – Loc. Tontola, Comune di Predappio (FC) - P.IVA. 02428690404.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto variante con cambio di titolarità della concessione per occupazione di area demaniale in sedime demaniale del corso d'acqua Fosso S. Agostino, in località S. Agostino del Comune di Predappio (FC) ad uso area cortiliva e porzioni di manufatti. La concessione riguarda i seguenti usi:

- Area porzioni di manufatti: variazione in aumento area occupata da porzioni di manufatti con demolizione dei fabbricati esistenti e ricostruzione per stessa tipologia di utilizzo (allevamenti avicoli e servizio), identificati catastalmente foglio 12 f. mapp. 129, 130, 131 (**mq. 252,65 c.a.**);
- Area cortiliva: variazione in aumento delle aree a destinazione area cortiliva, identificati catastalmente foglio 12 f. mapp. 129, 130, 131 (**mq. 928,10 c.a.**);

Saranno inoltre realizzati lavori di adeguamento del fosso di S. Agostino e suo affluente posto in dx idraulica dello stesso.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La scadenza della concessione è fissata al **31.12.2027**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € **889,56** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad € **889,56**, equivalente ad una annualità di canone.

4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dall'Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica competente interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.
9. **L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

Articolo 6

PRESCRIZIONI NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 4445 del 30.11.2021 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13:

“Omissis .. di condizionare il presente nulla osta alle seguenti prescrizioni:

1. *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
3. *L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati progettuali presentati. Il Direttore dei lavori dovrà presentare, a conclusione delle opere, dichiarazione di conformità al progetto concessionato. In particolare, il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Servizio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, dovrà essere preventivamente concessionato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*
4. ***di stabilire in 36 mesi la durata dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;***
5. *I termini di inizio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicati prima ed entro otto giorni dai rispettivi termini;*
6. *Per l'esecuzione di eventuali lavori di modifica alle opere assentite, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione delle opere, l'Ente concessionario è tenuto a dare al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (AR- PAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;*

7. *I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze, E' proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;*
8. *Resta facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e prima di qualunque materiale o manufatto;*
9. *Il richiedente è vincolato ad ispezionare dopo ogni fenomeno di pioggia intensa la tombinatura in cui scorre il Fosso di S.Agostino e affluente nel tratto sottoposto a concessione e a rimuovere ogni eventuale ostacolo al libero deflusso delle acque, nonché di verificarne la stabilità;*
10. *Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale demaniale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie al trasporto di materiale o passaggio di macchinari legati ai lavori legati ai manufatti da realizzare dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;*
11. ***A fine intervento il richiedente dovrà frazionare la sede del nuovo alveo e altresì perfezionare l'iscrizione al demanio idrico dello Stato del nuovo corso del rio di Sant'Agostino e affluente.***

CONDIZIONI GENERALI

1. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
2. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, **cedimenti del manufatto** e/o altri eventi accidentali.*
3. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione, anche se non rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico, l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una area con residua pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
4. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
5. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC).*
6. *E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*
7. *Il presente Nulla Osta non costituisce in alcun modo, per la struttura (fabbricati e tombinatura) esistente su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente fare istanza e ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e*

su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio.

Nell'eventuale necessità di demolizione o modifica dell'opera esistente, il Concessionario, previo accordo con Arpa e ARSPPC (per le modalità di esecuzione dei lavori e per la preliminare autorizzazione idraulica), dovrà garantire la continuità del deflusso idraulico del corso d'acqua.

8. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC) - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.... Omissis".*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà

a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.